

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI PER L'ADEGUAMENTO DEL COSTO UNITARIO RICONOSCIUTO DEI COMBUSTIBILI NELLA TARIFFA ELETTRICA PER EFFETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GENNAIO 1999

1. Premessa

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), nell'aggiornare la tariffa elettrica per il primo bimestre 1999 prevedeva, all'articolo 2, comma 2, che, con separato provvedimento, sarebbe stato adeguato il costo unitario dei combustibili (Vt), già fissato pari a 17,815 L/Mcal dall'articolo 2, comma 1, della medesima deliberazione, qualora fossero intervenute variazioni delle accise sui combustibili utilizzati nella produzione di energia elettrica.

2. Il contesto normativo

L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1998 (di seguito: legge n. 448/98) ha previsto la rideterminazione delle aliquote delle accise vigenti sugli oli minerali nonché, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'introduzione di "una imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale ... denominato "Orimulsion", con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione della legge n. 448/98, ha introdotto "Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion" che "rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dall'1 gennaio 2005". In particolare, per i combustibili destinati alla produzione di energia elettrica inclusi nel paniere, su proposta dell'apposita commissione Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma del predetto articolo 8, comma 5, della legge n. 448/98, le aliquote delle accise sono rideterminate nel seguente modo:

- carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: da lire 1000 a lire 5084 per mille chilogrammi;
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: da lire 28400 a lire 29686 per mille chilogrammi;
- gas metano: lire 0,87 al metro cubo.

Le nuove aliquote si applicano, anche ai prodotti già immessi in consumo, dalle ore zero del 16 gennaio 1999.

In attesa della promulgazione della suddetta legge e dell'adozione del relativo regolamento di attuazione, l'Autorità, con deliberazione n. 161/98, ha stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 1999, la parte B della tariffa, oltre a riflettere i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali ed i costi di trasporto, incorporasse una quota a copertura, a titolo di acconto, dei maggiori costi dei combustibili derivanti da eventuali variazioni delle accise a questi applicabili.

La differenza, positiva o negativa, tra la quota di aliquota già compresa nella parte B della tariffa e quella corrispondente agli effettivi maggiori oneri fiscali imposti alla produzione di energia elettrica sarebbe stata conguagliata nella parte B della tariffa in occasione del primo aggiornamento successivo a quello della deliberazione dell'Autorità n. 161/98.

3. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici

Per tener conto delle variazioni delle accise stabilite dalle sopracitate disposizioni normative, per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97), già fissato pari a 17,815 L/Mcal dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 161/98, viene determinato pari a 18,000 L/Mcal.

Pertanto, con riferimento al sesto semestre (novembre - dicembre) 1998, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) passa da 18,753 a 18,000 L/Mcal, diminuendo del 4,02%.

In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato, rispetto al sesto bimestre (novembre - dicembre) 1998 le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,499 a 14,650 L/Mcal (+1%), di cui 0,642 L/Mcal per maggiore imposizione fiscale (1 L/kg nel periodo dall'1 al 15 gennaio 1999 e 5,084 L/kg dal 16 gennaio 1999, rapportate ad un potere calorifico medio dei carboni di importazione pari a 6300 kcal/kg, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 70/97);
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 18,662 a 17,674 L/Mcal (- 5,3%), di cui 0,098 L/Mcal per maggiore imposizione fiscale (1,286 L/kg dal 16 gennaio 1999, rapportate ad un potere calorifico medio dell'olio combustibile per impiego termoelettrico pari a 9800 kcal/kg, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 70/97);
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 22,108 a 21,314 L/Mcal (-3,6%), di cui 0,079 L/Mcal per maggiore imposizione fiscale (0,870 L/mc dal 16 gennaio 1999, rapportate ad un potere calorifico medio del gas naturale pari a 8250 kcal/mc , secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 70/97);

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (C_t) si riduce a 41,220 L/kWh, contro le 42,944 L/kWh del sesto bimestre 1998 (-4,02%), stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

Le aliquote tariffarie fissate dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1999 non subiscono variazioni.